CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

DISPOSIZIONE DEL CONSERVATORE REGISTRO DELLE IMPRESE N. 1/R.I. DEL 16.02.2011

Oggetto: **Trasferimento dell'indirizzo della sede legale di società di persone nell'ambito dello stesso Comune.**

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE DI BARI

- Visto l'art. 8 della Legge 580/1993 che disciplina il Registro delle Imprese;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 che regolamenta il Registro delle Imprese;
- Sentito il Giudice del Registro;

premesso

che l'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile è norma di generale la cui applicazione non può essere limitata alle società di capitali in quanto esprime un principio generale di semplificazione tale da valere per ogni tipo di società;
che la riforma del diritto societario, pur essendo riordino delle società di capitali, non è comunque indifferente per le società di persone, che sono più volte contemplate dal legislatore;
che le nuove disposizioni in tema di società di capitali stanno avendo, anche ad opera delle decisioni della Corte di Cassazione, una ricaduta interpretativa sul sistema delle società di persone;
che le modifiche intervenute nella disciplina delle società di capitali e la norma dell'art. 111 ter disp. att. evidenziano la riaffermazione di una nozione statutaria di sede legale non comprensiva dell'indirizzo, in quanto funzionale essenzialmente alla determinazione delle competenze territoriali dei pubblici uffici cui soggiace la società;
che l'irrilevanza statutaria della sede sociale è, pertanto, comune alle società di capitali ed alle società di persone;
che anche nelle società di persone può essere accolta una nozione statutaria circoscritta di sede sociale, limitata al solo Comune;
che le esigenze pubblicitarie sottese all'art. 111 ter e la lettura dello stesso consentono di ritenere applicabile tale norma anche alle società di persone;

che l'affermazione della irrilevanza statutaria dell'indirizzo e la conseguente riqualificazione legislativa della nozione statutaria di sede legale si pongono sulla via della semplificazione, ma non impediscono ai soci di operare valutazioni diverse,

DISPONE

che le società di persone potranno limitarsi ad indicare nell'atto costitutivo il Comune in cui è posta la sede sociale, senza specificare l'indirizzo, la cui variazione non costituirà più modifica stautaria;
che le società di persone i cui patti sociali non contengano l'indicazione della sede legale comunicano il trasferimento di tale indirizzo attenendosi a quanto previsto nell'atto costitutivo.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(Dott.ssa Angela Patrizia PARTIPILO)